

COMUNE DI CASTELBUONO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

REG. ORD. N. 101 DEL 07 AGO. 2017
IL SINDACO
(Ypsigrock 2017)

PREMESSO che dal giorno 10 al giorno 13 agosto 2017 si terrà la manifestazione denominata "Ypsigrock Festival 2017";

RILEVATO che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche abbinato all'euforia ed all'eccitazione prodotte dalle note musicali possono determinare reazioni disordinate nel comportamento di alcuni individui con conseguenziale turbamento dell'ordine e della sicurezza urbana;

RILEVATO che in occasione di manifestazioni con la partecipazione di un numeroso pubblico, gli acquirenti di pubblici esercizi di somministrazione, esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro e lattine;

CONSIDERATO che le bottiglie di vetro e le lattine costituiscono oggetti che potenzialmente possono offendere le persone;

RITENUTO opportuno assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica di tutte le persone che attratti dalla manifestazione si riversano per le vie del centro abitato;

VISTO l'art. art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. art. 54 del D.Lgs. 267/2000 nel testo modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14;

VISTO l'art. 16 della legge n. 689/81 e s.m.i.;

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 22/07/1994;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

I) Dalle ore 18:00 del 10 agosto 2017 alle ore 05:00 del 14 agosto 2017, a chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di bevande:

- il divieto di vendere e/o somministrare bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro ;
- il divieto di vendere e/o somministrare bevande superalcoliche.

II) A chiunque assiste agli spettacoli del Festival Ypsigrock 2017, il divieto di introdurre in P.zza Castello bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro ed in lattine.

Per le violazioni alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dalla L. n. 689/81.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. n. 773/1931 del T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

pubblicata all'Albo Comunale;

resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Locale Stazione dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Mario Cicero